

prof. CRISTINA DE MAGLIE
Università di Pavia - University of California, Berkeley

HA UN FUTURO LA PENA DI MORTE NEGLI STATI UNITI?

*A proposito del volume di Franklin Zimring,
The Contradiction of American Capital Punishment*

Il 16 aprile 2008 la Corte Suprema degli Stati Uniti, con la sentenza *Baze v. Rees* (553 U.S.), ha dichiarato costituzionalmente legittima la pena di morte eseguita con il metodo dell'iniezione letale.

Si badi: la decisione non si è soffermata sul problema della costituzionalità della pena di morte in sé. La questione era un'altra e riguardava la legittimità del metodo di esecuzione con iniezione letale.

La sentenza ha respinto il ricorso inoltrato da due condannati a morte dello Stato del Kentucky, secondo i quali l'esecuzione con iniezione letale, attualmente realizzata con la combinazione di tre sostanze (un sedativo, che dovrebbe far perdere coscienza al condannato; il pavulon, che paralizza i polmoni e il diaframma; il cloruro di potassio, che infine provoca l'arresto cardiaco) è in contrasto con l'ottavo emendamento della Costituzione americana, che stabilisce il divieto di "punizioni crudeli e inusuali".

Il ricorso insiste sulla *disumanità* di questo metodo di esecuzione: esiste infatti un rischio elevato che la prima sostanza non venga correttamente iniettata, che il condannato rimanga cosciente, ma che la somministrazione delle altre due provochi un blocco delle funzioni neuromuscolari e respiratorie; il condannato patisce così sofferenze lunghe e atroci.

Ma la Corte, tra cui siedono cinque giudici cattolici, ha risposto a larga maggioranza di no.

È vero che alcuni giudici hanno sottolineato che il problema della legittimità della pena di morte è "altamente controverso"; che comporta "seri rischi" come quelli di "giustiziare la persona sbagliata, i rischi di un'ingiustificato *animus*, ad esempio verso la razza delle vittime; i rischi che i condannati rimangano nel *Death Row* per molti anni, forse anche per decenni" e che "il caso in esame produrrà un dibattito [...] sulla giustificazione della pena di morte in sé e per sé". Ma il riconoscimento dell'*umanità* dell'esecuzione per iniezione letale pesa – per dirla come Antonio Cassese – come "un macigno sulla strada della moratoria", deliberata recentemente in sede O.N.U., e riapre, come afferma Giorgio Marinucci – un "fossato profondo" tra i Paesi europei che da tempo hanno abolito la pena capitale e gli Stati della confedera-

zione statunitense: trentasei su cinquantuno continuano infatti ad applicare la pena di morte.

Le cifre fornite dal *Death Penalty Information Center* parlano da sole: dopo il 1976, anno in cui la sentenza *Gregg v. Georgia* ha restaurato la pena di morte, alla data del 16 giugno 2008, questo è il bilancio: 1105 giustiziati e 3623 persone in attesa di esecuzione nel braccio della morte. Si pensi, inoltre, che solo nel 2005 la Corte Suprema, nella sentenza *Roper v. Simmons*, ha abolito la pena di morte per i minori e che solo nel 2002, nella decisione *Atkins v. Virginia*, ha ritenuto illegittima l'esecuzione di soggetti malati di mente.

Su questo sfondo sconcertante esce in Italia, per la casa editrice *Il Mulino* la traduzione del libro di Franklin Zimring, *The Contradiction of American Capital Punishment*, pubblicato negli Stati Uniti nel 2003 e che segue da poco l'edizione cinese.

Il grande penalista americano, noto in tutto il mondo per le sue ricerche in campo criminologico, per i suoi studi fondamentali sul sistema sanzionatorio e sulla giustizia minorile, affronta, con questo libro, uno dei temi più delicati e inquietanti della politica criminale statunitense: quello della pena di morte e delle ragioni della sua persistenza, nel Paese che si gloria di essere la più grande democrazia del mondo. Frank Zimring indaga sulle radici storiche e culturali che consentono tuttora che la maggior parte degli Stati della Confederazione ammetta il *capital punishment*.

Gi Americani, si sa, da sempre si vantano del loro “*exceptionalism*”, che in molti campi li rende superiori e più avanzati rispetto agli altri Paesi dell'Occidente. In questo caso, però, c'è poco da vantarsi: in tema di pena di morte, l'“*exceptionalism*” li mette sullo stesso piano di sistemi musulmani come l'Iraq e l'Iran, quei sistemi che il governo Bush ha chiamato “incivili, barbari e assassini” e a cui “bisogna insegnare la pace e la democrazia”!

I libri sulla pena di morte negli Stati Uniti sono numerosi: si pensi alle approfondite indagini di Hugo Adam Bedau degli anni Novanta, e all'interessantissima analisi di Stuart Bannert del 2002, che ricostruisce la storia della pena di morte americana dal 1700 ad oggi.

Quello di Zimring non è solo “un altro” contributo sulla questione, non è semplicemente un libro “nuovo”, che completa la ricchissima bibliografia sul tema. Zimring, in quest'opera, affonda uno sguardo lucido e tagliente nelle maglie del sistema giuridico, politico e culturale americano, mettendone a nudo incongruenze e tabù.

Dalla sua analisi spietata emerge l'immagine di un sistema contraddittorio, perché in esso coesistono e vivono due culture ben consolidate: quella della

pena di morte e quella del *due process*, con i suoi valori ben radicati di democrazia e di ipergarantismo.

Questa drammatica schizofrenia del sistema statunitense ha radici antiche e profonde nella cultura del Paese: la pena di morte sopravvive in America – dice Zimring – perché ha subito una sorta di “trasformazione simbolica”. Le esecuzioni non vengono tanto considerate come una mera manifestazione del potere punitivo dello Stato, ma sono viste come un “servizio personale” dovuto alle vittime del reato e ai loro cari.

In altre parole, negli ultimi venti anni, il significato e gli scopi del *capital punishment* hanno subito una metamorfosi da sanzione pubblica di controllo della criminalità, a rimedio privato, per dare conforto personale e psicologico alle vittime del reato: la c.d. “closure”, dice Zimring, è un “sistema di valori”; nel suo “programma di servizio per le vittime” va rinvenuta una ragione forte della legittimazione della pena capitale da parte del 70% dell’opinione pubblica. Ma alla base dell’attaccamento del sistema alla pena di morte, vi è anche un altro fattore fondamentale, che Zimring mette in luce: l’adesione alla cultura dei “*Vigilanti*”, con i loro valori di giustizieri privati, la loro etica della vendetta e dell’oppressione razziale. Non è un caso – riferisce Zimring – che gran parte delle esecuzioni avvenga negli Stati del Sud, dove maggiormente erano diffusi, tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, i gruppi di “*Vigilanti*”, gli eredi della tradizione del linciaggio. I “*Vigilanti*” rifiutano la giustizia realizzata dallo Stato, percepito come lontano, indifferente, addirittura ostile: si incaricano “loro” di “fare giustizia”, sentendosi più vicini ai principi e ai bisogni espressi dalla comunità di cui fanno parte.

L’idea di Zimring è che l’abbarbicamento del sistema statunitense alla pena di morte sia la dimostrazione di un *conflitto* drammatico tra i valori garantistici esaltati dal *due process* e quelli espressi dall’ideologia dei “*Vigilanti*”, altrettanto profondamente radicati nell’*ethos* americano.

A questo punto Zimring si interroga sul futuro della pena di morte negli Stati Uniti. L’auspicio “dell’inizio della fine” (“*the beginning of the end*”) fa leva su di una serie di fattori di politica criminale: l’influenza delle scelte abolizioniste operate da tutti i paesi sviluppati, finora “spudoratamente ignorate” in America; l’avvento di Presidenti in grado di orientare le linee di politica generale del Paese con la nomina di membri *liberal* della Corte Suprema e con una maggioranza congressuale omogenea.

Questo auspicio potrebbe trasformarsi in realtà con la nuova presidenza Obama, ispirata ai valori democratici di libertà e tolleranza e ad una maggiore considerazione per la tutela dei diritti umani.

Ma soprattutto – afferma Zimring – è necessario un cambiamento radicale della cultura e della identità nazionale. Si tratta di un cammino lungo e faticoso, il cui esito non è sicuro ma che, secondo l'autorevole studioso, *si deve fare*: il superamento delle contraddizioni e “la cessazione del conflitto”, che permettono alla pena di morte di vivere “significherà che viviamo in un Paese diverso”.

Con queste riflessioni si conclude il libro di Frank Zimring. Si tratta di un'indagine profonda, provocatoria e originale, corredata da un'impressionante esposizione di dati e di statistiche, che confermano, con dura chiarezza, le tesi dell'Autore.

Un'opera fondamentale, non solo per studiare il sistema sanzionatorio statunitense, ma per capire la cultura americana, con tutte le sue drammatiche contraddizioni.

Un libro destinato a diventare un classico.

Finito di stampare nel mese di marzo 2009
in Pisa dalle
EDIZIONI ETS
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa
info@edizioniets.com
www.edizioniets.com



Edizioni ETS

www.edizioniets.com - info@edizioniets.com

Criminalia

Annuario di scienze penalistiche

www.edizioniets.com/criminalia

Direttore Fausto Giunta

Comitato scientifico

Stefano Canestrari, Adolfo Ceretti, Cristina de Maglie, Luciano Eusebi,
Fausto Giunta, Renzo Orlandi, Michele Papa, Francesca Ruggieri

Periodicità annuale, costo singolo numero € 40,00 - abbonamento: € 35,00
Abbonamento per l'estero: € 50,00

Da rispettare a: Edizioni ETS, Piazza Carrara, 16-19 I-56126 PISA
tel. (+39) 050-29544-503868 - fax. (+39) 050-20158

- Desidero sottoscrivere un abbonamento alla rivista
Criminalia. Annuario di scienze penalistiche

Il pagamento sarà effettuato:

- Contrassegno
 Versamento sul Conto Corrente Postale n. 14721567 intestato a
Edizioni ETS, Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa
 Bonifico bancario sul CC n. 000002427102 ABI 06200 CAB 14011,
Cassa di Risparmio di Pisa, Piazza Dante, 1.
 Carta di credito: EuroCard Master Card VISA
Carta n.
Data di scadenza

I volumi devono essere inviati a:

Nome e Cognome

Indirizzo

Eventuale fattura da intestare a:

cod. fisc.

Data

Firma

L'Editore garantisce la massima **riservatezza dei dati forniti** dagli abbonati
e la possibilità di chiederne gratuitamente la modifica o la cancellazione. (D.Lgs. n. 196/2003)